REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Giunta Regionale

Delibera n° 396

Estratto del processo verbale della seduta del

15 marzo 2024

oggetto:

P.R. FESR 2021-2027. N. PROCEDURA 58. AZIONE/TIPOLOGIA A3.4.3. MODIFICHE AL BANDO -INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIALITÀ. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	*Presidente*	*presente*
Mario ANZIL	*Vice Presidente*	*presente*
Cristina AMIRANTE	*Assessore*	*presente*
Sergio Emidio BINI	*Assessore*	*presente*
Sebastiano CALLARI	*Assessore*	*presente*
Riccardo RICCARDI	*Assessore*	*presente*
Pierpaolo ROBERTI	*Assessore*	*presente*
Alessia ROSOLEN	*Assessore*	*presente*
Fabio SCOCCIMARRO	*Assessore*	*presente*
Stefano ZANNIER	*Assessore*	*presente*
Barbara ZILLI	*Assessore*	*presente*

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il Regolamento (UE) 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto l'Accordo di Partenariato 2021-2027 italiano, approvato dalla Commissione europea con DECE n. C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;

Vista la Decisione della Commissione europea C(2022) 9122 final del 2 dicembre 2022 che ha approvato il Programma Regionale Friuli Venezia Giulia FESR 2021-2027 per il sostegno a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Friuli Venezia Giulia in Italia, di seguito Programma, per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2014 del 23 dicembre 2022 di presa d'atto di suddetta Decisione;

Vista la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14, come modificata da ultimo con legge regionale 30 marzo 2021, n. 4, recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo <Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione> 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo <Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita> 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)";

Tenuto conto che, in particolare l'articolo 3 della predetta legge regionale 14/2015, prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione dei Programmi Regionali FESR per i periodi 2014-2020 e 2021-2027, ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale dei Programmi;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 200/Pres del 6 dicembre 2021, con cui è stato emanato il Regolamento per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 e del PR FESR 2021-2027, cofinanziati dal fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), in applicazione a quanto previsto dall'articolo 3 della citata legge regionale n. 14/2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 286 del 23 febbraio 2024 con cui è stato approvato il Bando a3.4.3 Interventi a sostegno dell'imprenditorialità di seguito denominato Bando;

Visto l'articolo 6 comma 3 lettera b) del Bando, che prevede che sono ammissibili i progetti che ottengono, nella sezione 1 dell'Allegato C il punteggio minimo previsto per ogni singolo criterio in modo tale da conseguire un punteggio complessivo di almeno 26 punti su 65 massimi disponibili ed ottengono, nella sezione 2 dell'Allegato C il punteggio complessivo di almeno 18 punti su 36 massimi disponibili, di cui almeno 8 punti nella sezione 2.1 e di cui almeno 4 punti nella sezione 2.2;

Visto l'articolo 15 comma 5 del Bando che prevede che il progetto non è ammesso nei casi in cui non ottenga, anche per carenza di documentazione, nella sezione 2 dell'Allegato C, il punteggio complessivo di almeno 18 punti su 36 massimi disponibili, di cui almeno 8 punti nella sezione 2.1 e di cui almeno 4 punti nella sezione 2.2;

Vista la sezione 2.1 dell'Allegato C del predetto Bando, che prevede il criterio di valutazione n. 4 "Capacità di contribuire alla sostenibilità ambientale in termini di applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare, riuso dei residui di lavorazione, riduzione e riciclo dei rifiuti,

riduzione e abbattimento degli inquinanti, efficientamento energetico, risparmio delle risorse energetiche, utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, risparmio delle risorse idriche", con riferimento alla quale è previsto il succitato punteggio minimo di 8 punti;

Considerato che il Programma Regionale prevede per il Bando il Settore di intervento n. 137 Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese che, come tale, non ha come elemento caratterizzante la sostenibilità ambientale;

Considerato che le spese ammesse di cui all'articolo 7 del Bando, coerentemente con quanto sopra, non sono focalizzate su interventi finalizzati alle politiche ambientali, ma piuttosto valorizzano l'avvio ed il consolidamento dell'attività di impresa;

Considerato pertanto, ossia tenuto conto delle predette finalità nonché dell'elenco delle spese ammesse, che il peso, a livello di punteggio minimo, assegnato alla sezione 2.1. appare non pienamente in linea con i predetti obiettivi e pertanto penalizzante per i beneficiari;

Ritenuto conseguentemente di modificare il punteggio minimo previsto per la sezione 2.1 dell'Allegato C del Bando, eliminando le parole << almeno 8 punti >> e della sezione 2 dell'Allegato C del Bando, sostituendo alle parole << pari a 18 >> con le parole << pari a 6 >> al fine di adeguare i criteri alle spese ammesse;

Ritenuto pertanto necessario sostituire all'articolo 6 comma 3 lettera b) e all'articolo 15 comma 5 del Bando le parole <<di almeno 18 punti su 36>> con le parole <<di almeno 6 punti su 36>> ed eliminare le parole <<di cui almeno 8 punti nella sezione 2.1 e>>;

Ritenuto che il predetto intervento di modifica rappresenta un intervento di maggiore favore per i beneficiari, in quanto il raggiungimento del punteggio minimo di 8 punti nella sezione 2.1. dell'allegato C, in forza della modifica, non è più obbligatorio;

Considerato che l'attenzione alle politiche ambientali costituisce in ogni caso un elemento di valutazione che può concorrere al raggiungimento del punteggio minimo di 6 punti nella sezione 2 dell'allegato C del Bando;

Considerato che la predetta modifica viene apportata al fine di perseguire l'interesse pubblico della finanziabilità dei progetti e del raggiungimento dei target del Programma regionale FERS, nell'ottica di intervenire a sostegno del tessuto economico regionale e delle imprese, favorendo la massima partecipazione possibile delle stesse al Bando;

Preso atto che l'articolo 7 comma 8 lettera e) prevede che nel caso di impianti fotovoltaici, questi devono essere realizzati in forma integrata nell'edificio o nelle pertinenze aziendali, minimizzando l'uso di suolo non artificializzato;

Visto altresì l'articolo 7 comma 12 del Bando che prevede che le spese relative all'acquisto e installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaico) "qualora siano integrate con i beni immobili, sono ammissibili a condizione che la struttura produttiva e gli impianti siano di proprietà del beneficiario al momento di avvio delle opere ovvero che lo stesso disponga di un titolo di possesso di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione, previo assenso scritto del proprietario;

Considerato che, atteso il contenuto del comma 8 dell'art. 7, non sussiste l'ipotesi in cui gli impianti fotovoltaici non siano integrati con i beni immobili;

Rilevato pertanto che l'inciso "qualora siano" rappresenta un mero refuso;

Ritenuto pertanto di correggere il predetto refuso, eliminando dal primo paragrafo dell'articolo 7 comma 12 del Bando le parole "qualora siano";

Preso atto che lo sportello per la presentazione delle domande a valere sul Bando è aperto dal giorno 28 febbraio 2024, ore 10.00, fino al giorno 28 giugno 2024, ore 12.00;

Considerato che sono già pervenute domande di contributo;

Ritenuto di applicare le presenti modifiche al bando, che rappresentano come sopra evidenziato, un favor per i beneficiari, anche alle domande già presentate in ottemperanza al principio di parità di trattamento;

Ritenuto pertanto di approvare il bando nella sua versione coordinata, che è costituito dall'allegato 1 alla presente Deliberazione e ne fa parte integrante;

Rilevato che l'articolo 7, comma 4, lettera a) del succitato Regolamento regionale FESR prevede che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dagli Assessori competenti per materia di concerto con l'Assessore competente per i Programmi, approva i bandi e gli inviti con le relative procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e delle operazioni nonché degli Organismi intermedi delegati alle funzioni di gestione e controllo;

Su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti modifiche al "Bando a3.4.3 Interventi a sostegno dell'imprenditorialità" approvato con propria deliberazione n. 286 del 23 febbraio 2024:
   - alla sezione 2.1 dell'Allegato C del Bando, sono eliminate le parole << almeno 8 punti >>;
   - alla sezione 2 dell'Allegato C del Bando, sono sostituite le parole << pari a 18 >> con le parole << pari a 6 >>;
   - all'articolo 6 comma 3 lettera b) e all'articolo 15 comma 5 del Bando sono sostituite le parole <<di almeno 18 punti su 36>> con le parole <<di almeno 6 punti su 36>> e sono eliminate le parole <<di cui almeno 8 punti nella sezione 2.1 e>>;
   - all'articolo 7 comma 12 del Bando sono eliminate le parole <<qualora siano>>.
2. Di applicare le modifiche di cui al punto 1 anche alle domande già presentate.
3. Di approvare il testo coordinato di cui all'allegato 1 alla presente Delibera, che ne costituisce parte integrante.
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE